



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

Delibera N.

31

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO : REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI IN OTTEMPERANZA ALL'ART.20, D.LGS 19.8.2016 N. 175 E S.M.I.
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2019

L'anno 2020, addì ventinove, del mese di dicembre, alle ore ventuno e minuti zero, nel salone pluriuso, come previsto dall'art. 3, comma 2, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale..

Previo l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All' appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MERLO FEDERICO	Sindaco	X	
BARO SARA FRANCESCA	Vice Sindaco	X	
CAMOLETTO PAOLA	Consigliere	X	
GERMANO PAOLO	Consigliere	X	
FIORETTA GIOVANNI	Consigliere	X	
ACOTTO ALESSANDRO	Consigliere	X	
VOLPE ANTONELLA	Consigliere	X	
VEGLIA STEFANIA	Consigliere		X
ROSSI MARINA	Consigliere	X	
ACOTTO ANNA	Consigliere		X
VILLA VERCELLA ANTONIO FULVIO	Consigliere		X
Totale		8	3

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signor **VITERBO Dr. Eugenio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MERLO FEDERICO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 31 del 29/12/2020

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI IN OTTEMPERANZA ALL'ART.20, D.LGS 19.8.2016 N. 175 E S.M.I.

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio finanziario, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

RICHIAMATI i seguenti documenti:

il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e la relazione tecnica accompagnatoria del Comune di Vische del 25.03.2015 comunicato al Consiglio Comunale con Deliberazione n. 11 del 22.04.2015, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

la revisione straordinaria delle partecipate alla data del 23.09.2016 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 11.12.2018, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

PRESO ATTO della nota trasmessa dalla SMAT SPA Prot n. 72303 del 17.11.2020 – nostro Prot. n. 5188 del 17.11.2020, per mezzo della quale la Società attesta che “Con riferimento alla revisione periodica della partecipazioni pubbliche anno 2020 – ex Art. 20 D. Lgs. 175/2016 si conferma, come già comunicato con ns. Prot. n. 84732 del 13.12.2019, che Smat S.p.A.:

- ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

- ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13.04.2017.

La società è pertanto esclusa, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D. Lgs. 175/2016, dall'applicazione del decreto in oggetto.”;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione periodica illustrata nella relazione allegata alla presente – Allegato A – quale parte integrante e sostanziale, si è verificata la sussistenza delle condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni al 31.12.2019;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 49 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, espresso in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012;

Considerato che sono presenti 8 membri, su 11 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché il Consiglio possa validamente deliberare;

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: astenuti 0 – votanti: 8 – favorevoli: 8 – contrari: 0;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Vische alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI PRENDERE ATTO che a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegata relazione;
3. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii;
4. DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARO EMANUELA

[Handwritten signature]

☐ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

☐ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



BARO EMANUELA

[Handwritten signature]

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

MERLO FEDERICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VITERBO Dr. Eugenio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

N. 1 REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 11/1/2021 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Vische, li 11/1/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

VITERBO Dr. Eugenio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00)

X

Si certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune e, se non riporterà nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, la stessa diverrà esecutiva ai sensi del 3° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Si certifica che la su estesa deliberazione, data l' urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Vische, li 21/1/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

VITERBO Dr. Eugenio
